



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0047 (NLE)**

**6695/14
ADD 2**

**EEE 5
ELARG 23**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 febbraio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 91 final - Allegato II
Oggetto:	ALLEGATO ALLEGATO II ATTO FINALE della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 91 final - Allegato II.

All.: COM(2014) 91 final - Allegato II

Bruxelles, 17.2.2014
COM(2014) 91 final

ANNEX 2

ALLEGATO

**ALLEGATO II
ATTO FINALE**

della

Proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un
accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo
e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea**

ALLEGATO II

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELL'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione europea",

e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,

DELLA REPUBBLICA CECA,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DELL'UNGHERIA,

DI MALTA,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA ROMANIA,

DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce l'UNIONE EUROPEA, in appresso "gli Stati membri dell'UE",

i plenipotenziari

DELL'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

in appresso “gli Stati EFTA”,

insieme Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 (in appresso “l'accordo SEE”), in appresso denominate congiuntamente “le attuali Parti contraenti”, e

i plenipotenziari

DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,

in appresso “la nuova Parte contraente”,

riuniti a Bruxelles il [...] [...] per la firma dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

- I. Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (in appresso l'accordo”).
- II. I testi elencati in appresso, allegati all'accordo:

Allegato A: Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo.

Allegato B: Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno adottato le dichiarazioni comuni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

1. dichiarazione comune sull'entrata in vigore anticipata o sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;

2. dichiarazione comune sulla data di scadenza delle disposizioni transitorie;
3. dichiarazione comune relativa all'applicazione delle norme d'origine dopo l'entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo;
4. dichiarazione comune sugli adattamenti settoriali del Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone;
5. dichiarazione comune sui settori prioritari di cui al protocollo 38 ter;
6. dichiarazione comune sui contributi finanziari.

I plenipotenziari delle attuali Parti contraenti e i plenipotenziari della nuova Parte contraente hanno preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, allegate al presente atto finale:

dichiarazione generale comune degli Stati EFTA.

Essi hanno inoltre concordato che, al più tardi all'entrata in vigore dell'accordo, l'accordo SEE, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, e i testi integrali di tutte le decisioni del comitato misto SEE siano stilati nella lingua croata e autenticati dai rappresentanti delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente.

Prendono atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, anch'esso allegato al presente atto finale.

Prendono atto altresì del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, allegato al presente atto finale.

Prendono inoltre atto del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, anch'esso allegato al presente atto finale.

Sottolineano che i suddetti protocolli sono stati conclusi presupponendo che la partecipazione allo Spazio economico europeo rimanga invariata.

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLA
NUOVA PARTE CONTRAENTE DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA O
SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Le Parti sottolineano l'importanza di un'entrata in vigore anticipata o dell'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo per garantire il buon funzionamento dello Spazio economico europeo e consentire alla Croazia di beneficiare della sua partecipazione allo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA DATA DI SCADENZA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le Parti confermano che le disposizioni transitorie del trattato di adesione sono riprese nell'accordo SEE e scadranno alla data in cui sarebbero scadute se l'allargamento dell'Unione europea e quello del SEE fossero avvenuti contemporaneamente il 1° luglio 2013.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME
D'ORIGINE DOPO L'ENTRATA IN
VIGORE DELL'ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI
CROAZIA
ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

1. Una prova dell'origine debitamente rilasciata da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente nel quadro di un accordo preferenziale concluso tra gli Stati EFTA e la nuova Parte contraente o nel quadro della legislazione nazionale unilaterale di uno Stato EFTA o di una nuova Parte contraente è considerata prova dell'origine preferenziale SEE, a condizione che:

a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno che precede l'adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea;

b) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Laddove la merce sia stata dichiarata all'importazione da uno Stato EFTA o dalla nuova Parte contraente verso, rispettivamente, la nuova Parte contraente o uno Stato EFTA prima della data di adesione della nuova Parte contraente all'Unione europea, nel quadro di un regime preferenziale in vigore in quel momento tra uno Stato EFTA e la nuova Parte contraente, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tale regime può anche essere accettata negli Stati EFTA o nella nuova Parte contraente purché tale documento sia presentato alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. Gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, sono autorizzati a mantenere le autorizzazioni mediante le quali è stato conferito lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi conclusi tra gli Stati EFTA, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, a condizione che gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine del SEE.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, gli Stati EFTA e la Repubblica di Croazia sostituiscono queste autorizzazioni con nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni di cui al protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Le richieste di successive verifiche di una prova dell'origine rilasciata nel quadro dei regimi e degli accordi preferenziali di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e della nuova Parte contraente per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere effettuate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ADATTAMENTI SETTORIALI DEL
LIECHTENSTEIN PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente,

- facendo riferimento agli adattamenti settoriali applicati al Liechtenstein per quanto riguarda la libera circolazione delle persone di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE, introdotti con la decisione n. 191/1999 del comitato misto SEE e modificati dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo del 14 ottobre 2003,
- constatando che, a causa del numero elevato di cittadini dell'UE e degli Stati EFTA che chiedono la residenza in Liechtenstein, si sta superando il tasso d'immigrazione netto fissato negli adattamenti settoriali,
- considerando che la partecipazione della Croazia al SEE comporta un aumento dei cittadini autorizzati a invocare la libera circolazione delle persone sancita dall'accordo SEE,

decidono di tenere debitamente conto di questa situazione di fatto e dell'immutata capacità di assorbimento del Liechtenstein al momento di riesaminare gli adattamenti settoriali di cui agli allegati V e VIII dell'accordo SEE.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI SETTORI PRIORITARI DI CUI AL PROTOCOLLO
38 TER

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente ricordano che non tutti i settori prioritari definiti all'articolo 3 del protocollo 38 ter devono essere coperti nel caso della Croazia.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI CONTRIBUTI FINANZIARI

Le attuali Parti contraenti e la nuova Parte contraente decidono che gli accordi sui contributi finanziari conclusi in sede di allargamento del SEE non costituiscono un precedente per il periodo successivo alla loro scadenza il 30 aprile 2014.

ALTRE DICHIARAZIONI DI UNA O PIÙ DELLE PARTI CONTRAENTI
DELL'ACCORDO

DICHIARAZIONE GENERALE COMUNE DEGLI STATI EFTA

Gli Stati EFTA prendono atto delle dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il

Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia sull'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Gli Stati EFTA sottolineano che le dichiarazioni, rilevanti ai fini dell'accordo SEE, allegate all'atto finale del trattato di cui al precedente paragrafo non possono essere interpretate o applicate in contrasto con gli obblighi delle attuali Parti contraenti e della nuova Parte contraente derivanti dal presente accordo o dall'accordo SEE.